



COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via N. Converti, n. 4 - C.A.P. 87070
Tel. 0981 913341 - Fax 0981 913005
P.I. 01565420781 - C.F. 81000110783 - C.C.P. N. 10888873

All'Ufficio Tributi
Del Comune di Roseto Capo Spulico

Oggetto: richiesta rateizzazione tributi comunali

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Prov _____ il _____
Codice fiscale _____ tel. _____
Residente a _____ Via/piazza _____ n. _____
Indirizzo e-mail _____@_____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società _____
Partita Iva/Codice fiscale _____
con sede legale in _____ Via/piazza _____ n. _____
Recapito telefonico _____ cell. _____ fax _____
Indirizzo e-mail _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 20, 21 del Regolamento delle entrate tributarie approvato con Delibera di C.C. n.13 del 30/05/2017, di rateizzare i seguenti tributi arretrati:

ICI/IMU/TASI

TARSU/TARES/TARI

TOSAP/COSAP

Di importo complessivo pari ad € _____ in n. _____ rate mensili con decorrenza a partire dal _____.

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi del 3% incrementato del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Il sottoscritto è consapevole che, **in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima**, e l'intero importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Roseto Capo Spulico, _____

Firma

Estratto modifica regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Roseto Capo Spulico approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 30/05/2017

Art. 20 - Rateizzazione dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa, prima dell'avvio della riscossione coattiva, la rateizzazione dei crediti tributari risultanti da avvisi di accertamento riferiti ad annualità arretrate:

- per la durata massima di 12 mesi per importi fino a € 1.000 (Mille/00)
- per la durata massima di 24 mesi per importi superiori a €. 1.000 (Milla/00) e fino a €. 5.000 (Cinquemila/00)
- per la durata massima di 48 mesi per importi superiori a €. 5.000 (Cinquemila/00) e fino a €. 10.000 (Diecimila/00)
- per la durata massima di 72 mesi per importi superiori a €. 10.000 (Diecimila/00)

2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. Nel caso le procedure siano già state avviate trova applicazione l'articolo 21.

3. Alla richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà allegare documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica, tra cui, con riferimento ai conti correnti bancari, postali o di deposito intestati, la documentazione da cui risulti il saldo dell'estratto contro riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e la giacenza media annua.

4. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

5. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può, in ogni caso, essere inferiore a € 50,00.

7. Qualora il credito sia superiore a € 20.000 (Ventimila/00) il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del d.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

7. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di una qualsiasi rata entro il termine di scadenza della rata successiva:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata ovvero all'immediato avvio delle procedure di riscossione coattiva;
- c) il credito non può più essere rateizzato.

8. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- ✓ qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
- ✓ qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
- ✓ qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

9. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:

- ✓ dall'articolo 54 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;

- ✓ dall'articolo 17-bis del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito mediazione;
- ✓ dall'articolo 48, comma 3, del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

Art. 21 – Rateizzazione in caso di riscossione coattiva

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari iscritti in liste di carico e posti in riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale fino ad un massimo di n. 60 rate mensili e con i seguenti limiti:

- fino a €. 500,00 (Cinquecento/00) nessuna rateizzazione;
- oltre €. 500,00 /Cinquecento/00) e fino a €. 1.000,00 (Mille/00) fino a 12 rate mensili;
- oltre €. 1.000,00 (Mille/00) e fino a €. 5.000/00 (Cinquemila/00) fino a 24 rate mensili;
- oltre €. 5.000,00 (Cinquemila/00) e fino a €. 10.000,00 (Diecimila/00) fino a 36 rate mensili;
- oltre €. 10.000,00 (Diecimila/00) e fino a €. 15.000,00 (Quindicimila/00) fino a 48 rate mensili;
- oltre €. 15.000,00 (Quindicimila/00) fino a 60 rate mensili.

2. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui risultino avviate le procedure esecutive.

3. Alla richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà allegare documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica, tra cui, con riferimento ai conti correnti bancari, postali o di deposito intestati, la documentazione da cui risulti il saldo dell'estratto contro riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e la giacenza media annua.

4. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

5. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

6. La rata di pagamento minima è pari ad €. 50,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

8. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di una qualsiasi rata entro il termine di scadenza della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

9. In caso di riscossione coattiva a mezzo ruolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973.